Gian Paolo Boscariol

Club Alpino Italiano

LA RESPONSABILITÀ SUI SENTIERI ALLA LUCE DELLE NORMATIVE ATTUALI

15 settembre 2021

San Marcello Pistoiese

Che cosa è un sentiero ?

Una prima definizione è fornita dal Codice della strada (D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 3, co. 1, n. 48): "*strada a fondo naturale formatasi per effetto del passaggio di pedoni o di animali*".

Ma il Codice della strada fornisce una semplice definizione, non ne disciplina la circolazione su di esso.

La definizione di sentiero è altresì contenuta nelle leggi regionali che hanno disciplinato la circolazione sulla viabilità silvo-pastorale o sui percorsi che costituiscono la rete escursionistica regionale.

Ma il sentiero che cosa è giuridicamente?

E’ un bene immobile, una proprietà: puo rientrare tra i beni pubblici oppure appartenere ad un soggetto privato.

Non esiste nella normativa statale una disciplina definita del sentiero.

Il Codice civile (**art. 824**) stabilisce che le strade, se appartengono allo Stato, fanno parte del *demanio pubblico* (art. 822, secondo comma) e analogamente le strade sono assoggettate al demanio pubblico se appartengono alle province o ai comuni.

L'**articolo 826** precisa che i beni appartenenti allo Stato, alle province e ai comuni che non siano indicati agli articoli da 822 a 824, costituiscono il *patrimonio* dello Stato, delle province e dei comuni.

Inoltre l’**articolo 825** (relativo ai diritti demaniali su beni altrui) stabisce che “sono parimenti soggetti al regime del demanio pubblico i diritti reali che spettano allo Stato, alle province e ai comuni su beni appartenenti ad altri soggetti, quando i diritti stessi sono costituiti per l'utilità di alcuno dei beni indicati dagli articoli precedenti o per il conseguimento di fini di **pubblico interesse** corrispondenti a quelli a cui servono i beni medesimi”.

Siamo quindi in presenza:

- - di beni “totalmente pubblici” facenti parte del demanio pubblico o eventualmente del patrimonio pubblico;
- - di beni privati sui quali il “pubblico” esercita alcuni diritti reali per il **conseguimento di fini di pubblico interesse** corrispondenti a quelli a cui servono i beni medesimi.

In questo secondo caso ci troviamo in presenza del principio di “**servitù di uso pubblico**”.

Tale principio è stato utilizzato da alcune leggi regionali, le quali - nel disciplinare la propria rete escursionistica regionale - hanno precisato che i percorsi in essa ricompresi sono considerati di ***interesse pubblico***.

Nel caso della **Toscana**, l'articolo 3, comma 4, della legge n. 17 del 1998 stabilisce che la viabilità ricompresa nella R.E.T. è considerata, ai sensi della legge stessa, di *interesse pubblico* in relazione alle funzioni e ai valori sociali, culturali, ambientali, didattici e di assetto del territorio insiti in essa e riconosciuti nelle attività ad essa pertinenti e correlate.

Tuttavia l'assoggettamento ad interesse pubblico non è automatico.

Riassumendo, se dovessimo rispondere immediatamente su chi sia il soggetto responsabile di quanto accade lungo un sentiero, la risposta sembrerebbe automatica:

- se il sentiero appartiene al demanio, sarà responsabile l'ente pubblico territoriale competente;

- se è di prorpietà privata essa è in capo al proprietario stesso.

Il Sentiero CAI

Il c.d sentiero CAI è caratterizzato dalla presenza della **segnaletica** adottata dal CAI (i pittogrammi bianco-rossi): essa è stata definita negli anni ’50 con le “norme di Maresca” e poi ufficialmente approvata con deliberazioni del CAI.

Va ricordato che la **legge n. 91** del 1963 stabilisce che il **CAI provvede**, a favore sia dei propri soci sia di altri, nell'ambito delle facoltà previste dallo statuto, e con le modalità ivi **stabilite al tracciamento, alla realizzazione e alla manutenzione di sentieri**, opere alpine e attrezzature alpinistiche?

L’articolo 1 del Regolamento generale del CAI indica tra le finalità quella di “*facilitare la diffusione della frequentazione della montagna e delle escursioni, anche in forma collettiva, costruendo e mantenendo in efficienza strutture ricettive e sentieri*” (lett. *d*).

In Italia si stima la presenza di sentieri per oltre 110.000 km.

I «sentieri CAI» si sviluppano solo per 65.000 Km.

La legge n. 91 rappresenta un caso di attuazione (da parte del CAI) della funzione di "**sussidiarietà**" prevista dall'**articolo 118**, quarto comma, della Costituzione, come definito dalla legge costituzionale n. 3 del 2001:

"*Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo* ***svolgimento di attività di interesse generale****, sulla base del principio di sussidiarietà*".

Anche in questo caso viene da porsi una domanda spontanea: i sentieri CAI sono di proprietà del CAI ?

I sentieri CAI, in quanto segnati e tabellati secondo i criteri definiti dal CAI, non sono ovviamente di proprietà né del CAI Sede centrale, né delle Sezioni territorialmente di riferimento.

Ai sensi degli articoli 822 e 824 del Codice civile il sentiero – se non incide su una proprietà privata – è un bene demaniale (statale, regionale, comunale).

Eventualmente la manutenzione viene data in gestione alla locale Sezione CAI (o ad un altro eventuale soggetto) tramite ***convenzione***.

Domande ?

- Se c’è una convenzione tra l’ente territoriale e la locale sezione CAI fino a che punto il CAI è responsabile ?

- In assenza di una convenzione, se un sentiero è comunque oggetto di manutenzione da parte del CAI quale rapporto giuridico sussiste?

Siamo di fronte ad una sorta di “contratto di custodia” tra Comune e CAI ai sensi dell’ articolo 2051 c.c.?

Articolo 2051 (*Danno cagionato da cosa in custodia*): ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.

Oppure si tratta di applicare l'art. 2043 c.c. sulla responsabilità ordinaria ?

Art. 2043 (*Risarcimento per fatto illecito*): Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.

Nel caso dell'articolo 2051 c.c. siamo in presenza della c.d. «**inversione dell'onere della prova**»: devi provare che il danno recato da una cosa avuta in custodia non è a te imputabile.

Bisogna dimostrare l'assenza di un rapporto tra il bene in custodia e il danno subito da un terzo (**mancanza del nesso causale**).

Le reti escursionistiche regionali

Il concetto di “**rete escursionistica**” è apparso nell’ordinamento giuridico con la legge n. 9 del 1992 della Regione **Umbria**, che faceva riferimento alla “rete viaria sussidiaria della Regione composta dalle strade carrarecce, mulattiere, sentieri, piste, strade vicinali e interpoderali”, che se “ubicata al di fuori dei centri urbani, veniva definita viabilità minore” (art. 2). Tale legge è stata abrogata nel 2015 e le disposizioni inserite in un testo unico sul territorio (legge n. 1, art. 175).

La creazione di una **rete escursionistica regionale** è stata prevista solo negli ultimi due decenni con l'approvazione di una specifica legge:

- 1998 Toscana;
- 2000 Basilicata;
- 2003 Puglia;
- 2009 Liguria;
- 2010 Marche e Piemonte;
- 2013 Emilia-Romagna;
- 2016 Abruzzo;
- 2017 Lazio, Campania (*poi sostituita nel 2020*), Lombardia e Sardegna.

Il **Molise** ha previsto un **catalogo dei beni** storico-culturali **della montagna** molisana e **della rete sentieristica**.

Le Regioni **Veneto**, **Friuli-Venezia Giulia**, **Valle d'Aosta** e le Province Autonome di **Trento** e di **Bolzano** hanno predisposto un "**elenco delle strutture alpine**"(sentieri, ferrate, rifugi, bivacchi).

Alla legge istitutiva della rete sentieristica regionale segue poi un ***regolamento attuativo***.

Regione	*Legge*	*Regolamento attuativo*	*Altri atti*
Abruzzo	Legge 27 dicembre 2016, n. 42	-	
Basilicata	Legge 14 febbraio 2000, n. 51	Deliberazione n. 2008 del 2008	SI
Calabria			
Campania	Legge 24 giugno 2020, n. 14	-	
Emilia Romagna	Legge 26 luglio 2013, n. 14	Deliberazione n. 1841 del 2009 (*vecchia normativa transitoria, in attesa del regolamento*)	SI
Friuli-V.G.	Legge 6 novembre 2017, n. 36		*Elenco*
Lazio	Legge 10 marzo 2017, n. 2	Regolamento n. 23 del 2019	
Liguria	Legge 16 giugno 2009, n. 24	Deliberazione n. 1212/2010	SI
Lombardia	Legge 27 febbraio 2017, n. 5	Regolamento n. 3 del 2017	
Marche	Legge 18 gennaio 2010, n. 2	Deliberazione n. 1108 del 2011	SI
Molise	Legge 16 aprile 2003, n. 15	Deliberazione n. 185 del 2017	

Regione	*Legge*	*Regolamento attuativo*	*Altri atti*
Piemonte	Legge 18 febbraio 2010, n. 12	D.P.G.R. n. 9/R del 2012	SI
P.A. Bolzano	Legge 7 giugno 1982, n. 22 (*modificata nel 2016*)		*Elenco*
P.A. Trento	Legge 15 marzo 1993, n. 8		*Elenco*
Puglia	Legge 25 agosto 2003, n. 21	Regolamento n. 23 del 2007	
Sicilia			
Sardegna	Legge 27 aprile 2016, n. 8 (*norma introdotta nel 2017*)	Delibera n. 48/36 del 2018	SI
Toscana	Legge 20 marzo 1998, n. 17	D.P.G.R. n. 61/R del 2006	SI
Umbria	Legge 21 gennaio 2015, n. 1		SI
Valle d'Aosta	Legge 26 aprile 1993, n. 21		*Elenco*
Veneto	Legge 14 giugno 2013, n. 11		*Elenco*

La convenzione tra CAI ed ente territoriale

- Alcune leggi regionali prevedono che per la manutenzione dei sentieri o dei percorsi della rete escursionistica l'ente territoriale competente provveda a sottoscrivere delle convenzioni con il CAI o con altri soggetti presenti sul territorio.
- Va ricordato che il CAI già dal **2009** aveva predisposto un **modello di convenzione** generale per l'organizzazione dei percorsi escursionistici e la manutenzione della rete sentieristica e della viabilità minore, con l'indicazione degli impegni a carico delle parti contraenti.

In attuazione di quanto contenuto nel **Protocollo d'intesa** sottoscritto il **30 ottobre 2015** tra il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (MiBACT) ed il Club Alpino Italiano per la "valorizzazione della rete sentieristica e dei rifugi montani per un turismo sostenibile e responsabile, il 17 ottobre 2017 il Presidente Generale del CAI, Vincenzo Torti, e il Segretario Generale dell'ANCI, Veronica Nicotra, hanno sottoscritto un **Accordo per la manutenzione della rete sentieristica**.

Il **modello di convenzione CAI del 2009** prevedeva che il CAI avrebbe provveduto "*agli interventi esecutivi relativi alla segnatura sul terreno secondo le indicazioni e prescrizioni definite dal CAI a livello nazionale (localizzazione dei segnavia, posa delle tabelle segnavia, avvertenze per l'esecuzione dei segnali a pennello) con facoltà di provvedere a* ***piccoli interventi di manutenzione ordinaria*** *(spietramento, spalcatura, decespugliamento)*", nonché "*a fornire all'Ente o ai terzi esecutori assistenza e supporto tecnico in interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei sentieri (ripristino piano di calpestio, muretti a secco, devia acqua, dissuasori ecc...)*".

- In sintesi, il CAI avrebbe effettuato la segnalazione dei percorsi, mentre per la manutenzione ordinaria e straordinaria si sarebbe limitato a fornire assistenza e supporto tecnico.
- Pertanto le convenzioni poste in essere tra soggetto territorialmente competente e Sezione del CAI possono riguardare soltanto la c.d. **manutenzione di base** (*piccoli interventi*), che si realizza in quelle attività necessarie a facilitare la percorribilità del sentiero al fine di renderne il transito quanto più agevole e limitarne i rischi

- spietramento (eliminazione di eventuali sassi caduti sul sentiero),
- spalcatura (potatura delle piante),
- decespugliamento,
- ripristino della segnaletica orizzontale (se scolorita) e verticale (pali e tabelle se caduti) al fine di garantire l'identificazione del percorso e la sua percorrenza in sicurezza.

Trattandosi di attività svolta dai soci CAI in qualità di volontari è inevitabile che debba essere limitata alla “manutenzione minima” del sentiero, in quanto attività più complesse (per non parlare della **manutenzione straordinaria**) possono essere solo di competenza di **ditte specializzate**, anche in relazione alla normativa sulla sicurezza sul lavoro prevista del decreto legislativo n. 81 del 2008 sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

- Essendo il sentiero un bene demaniale, la **responsabilità è posta in capo all'ente territorialmente competente** (in genere comune e/o parco se ricompreso in tale ambito).

- In **caso di pericolo** (**smottamento, frana**, ecc.) il potere di interdire l'accesso ad un «sentiero CAI» interessato da tale evento spetta al **sindaco** attraverso l'emanazione di una **ordinanza**.

- Nel caso del **Sentiero Italia CAI** (SICAI) – *come nel caso di tutti i cammini che sviluppano per centinaia/migliaia di chilometri e che non sono finalizzati ad uno specifico sviluppo locale del territorio, ma sono il frutto di una idea più ampia, anche transazionale* – la responsabilità del corretto stato del percorso (manutenzione *in primis*) va posta in capo al soggetto gestore dello stesso a prescindere da quale ente territoriale sia interessato dal percorso ?
- Per il soggetto ideatore/gestore siamo di fronte ad una sorta di *copyright* (diritto d'autore), che ne determina una «proprietà» anche se intellettuale, che si estende anche agli aspetti materiali ?

La responsabilità per lo stato del sentiero

- Da quanto suesposto possiamo affermare che il sentiero (per la parte che **non incide** su una proprietà privata) è un **bene demaniale** e la **responsabilità** in termini giuridici ricade sull'**ente** al quale una disposizione legislativa ne ha assegnato la titolarità della proprietà o la legge regionale ne ha attribuito i compiti di manutenzione.

- Può trattarsi di un Comune, della Comunità montana (ancora presenti in alcune regioni), della Provincia, della Regione o di un Ente parco (nazionale o regionale).

DOMANDA - Qualora esista una convenzione tra l'ente territoriale e la Sezione CAI (oppure anche un altro soggetto) siamo in presenza di un contratto di custodia ai sensi dell'art. 2051 c.c. ?

Se sì, allora ci può essere responsabilità del CAI ?

Più che in presenza di un "contratto di custodia" ex art. 2051, a mio avviso, si genera un "**rapporto**" di custodia, rapporto che è stato consolidato dalla sottoscrizione di una convenzione.

Se nella convenzione si prevede che la Sezione CAI deve provvedere alla installazione e manutenzione della segnaletica e alle attività di manutenzione “minime” (o di base), consistenti nello spietramento (eliminazione di eventuali sassi caduti sul sentiero), spalcatura (potatura delle piante) e decespugliamento, cioè quelle attività minime atte a garantire una percorrenza agevole sul sentiero in una condizione di sicurezza elementare, quale forma di responsabilità può essere imputabile al CAI ?

- Un escursionista (*utente del sentiero*) è tenuto a percorrere un sentiero avendo cura di indossare le corrette calzature, l'idoneo abbigliamento, nonché godendo delle giuste condizioni fisiche ed eventualmente conoscenze tecniche.
- E' naturale che possono esserci radici che fuoriescono dal terreno, che da esso spuntino pezzi di roccia, che la vegetazione possa essere particolarmente rigogliosa (anche dopo la potatura) e quindi intralciare il cammino. Tutto ciò rientra tuttavia nelle normali situazioni escursionistiche. Andare per un sentiero non equivale a camminare per il centro cittadino.

Per quanto riguarda lo stato del sentiero, in relazione ad una richiesta di risarcimento danni in conseguenza di una caduta a terra (con conseguente frattura di due costole e di una vertebra) a causa di una buca creatasi tra un sasso e l'altro lungo un sentiero in località Porto Venere, il **Tribunale La Spezia**, con **sentenza dell'11 gennaio 2021**, ha respinto la domanda sottolieando, tra l'altro, che "*la presenza di rocce mobili - come emerge dalle allegazioni degli attori e dalle fotografie prodotte - era quindi ben visibile e comunque prevedibile, stante la natura del sentiero e l'orario diurno dell'accaduto, senza necessità che la circostanza fosse ulteriormente evidenziata mediante apposita cartellonistica*"

e che “*le circostanze, unitariamente considerate, inducono a ritenere che la danneggiata, al momento della caduta, non stesse tenendo una condotta sufficientemente cauta in relazione al particolare camminamento che stava percorrendo. In particolare, si ritiene che la sig.ra C., in considerazione dell'età avanzata e della patologia sofferta, con i conseguenti problemi di deambulazione, non potesse percorrere da sola un sentiero dissestato quale quello di cui si discute, ma dovesse (se proprio non poteva rinunciare ad effettuare un tale percorso) farsi sostenere da qualcuno, così da evitare cadute nell'ipotesi - tutt'altro che imprevedibile e verificatasi nella specie - di perdita dell'equilibrio a causa dell'instabilità del fondo roccioso*”.

- Analoghe considerazioni sono presenti nella sentenza dell'8 maggio 2020 della **Corte di Appello di Trento**, Sezione II, circa una richiesta di risarcimento nei confronti del Comune di Fondo in conseguenza di una caduta con frattura di una gamba a causa di un avvallamento del fondo stradale non segnalato e non visibile dimuna strada sterrata che costeggia il lago Smeraldo.

- La Corte ha ravvisato che "*il comportamento colposo del danneggiato può escludere in tutto o in parte la responsabilità del custode quando il soggetto che sia venuto in contatto con la cosa non abbia posto la dovuta attenzione alle condizioni della cosa stessa (…). Nel caso di specie dunque, tenendo conto dello stato dei luoghi e delle caratteristiche tipiche della strada di montagna, può affermarsi che parte appellante* ***avrebbe dovuto prestare una speciale attenzione nel percorrerla a piedi****, in considerazione sia delle condizioni ed irregolarità del terreno ben note alla G., che già altre volte era transitata sulla strada in questione, sia del suo stato di invalidità.*

In sostanza un sentiero di montagna non è una strada asfaltata (la quale può ugualmente presentare buche e avvallamenti) e quindi nel percorrerlo a piedi l'utente soggiace alle normali regole comportamentali (se corri, è possibile inciampare e cadere; se cammini…..; se stai in condizioni fisiche precarie, è bene evitare tali attività).

- Una carenza di manutenzione “minima” da parte della Sezione CAI in conseguenza di un atto convenzionale con l’ente territoriale potrebbe far venir meno la convenzione stessa e l’eventuale contributo pubblico.
- In assenza di una convenzione – quindi in presenza di una attività unilaterale della Sezione CAI in virtù delle finalità proprie del sodalizio – non può essere addebitato alla Sezione alcun addebito in termini giuridici, trattandosi di una attività (segnaletica e manutenzione minima) svolta in forma volontaria da parte dei soci stessi e su un bene sicuramente non di sua proprietà.

La responsabilità per fatti esterni al sentiero

- Se, mentre percorro un sentiero, vengo **colpito da un sasso**, chi è responsabile? Il sindaco, l'ente parco, il CAI?
- Si tratta di un **rischio** strettamente **connesso** all'attività di **andare in montagna**. Le montagne presentano alla base delle pareti numerosi ghiaioni, chiara conseguenza di crolli delle rocce sovrastanti che si perpetuano da tempo immemorabile.
- Andare per monti è sicuramente più **pericoloso** che stare su una sdraio a prendere il sole.

Ho appena utilizzato due termini: **pericolo** e **rischio**.

- Il **pericolo** qualifica un **aspetto oggettivo**, in qualche modo misurabile (*da quel pendio può venir giù una frana*) con effetti per l'incolumità pubblica.
- Il **rischio** attiene alla scelta dell'utente (**aspetto soggettivo**) di praticare un'attività in presenza di pericolo *(a mio rischio percorro quell'area nella quale ci potrebbe essere un pericolo*).

La giurisprudenza, anche recente, è assai variegata in conseguenza della modalità e delle condizioni in cui l'evento ha avuto luogo.

Con la sentenza n. 889 del 26 settembre 2018 il **Tribunale di Trento** ha respinto una richiesta di risarcimento per la **caduta di una masso** lungo un **sentiero** SAT che aveva provocato la frattura della gamba di un escursionista (*poi confermata dalla Corte di Appello di Trento n. 262 del 29 ottobre 2019*).

Il giudice ha ritenuto che: *«…il sinistro **non** si è verificato **per una condizione del sentiero**, e specificamente per uno stato di dissesto o erosione del sedime, per la presenza di ostacoli, o per altre cause intrinseche alla cosa oggetto della custodia, ma per effetto della caduta di alcuni sassi, **probabilmente** staccatisi da un **punto non individuabile** di creste rocciose sovrastanti…»*

«Ferma restando la ***non assimilabilità del sentiero montano ad una strada*** *- per la quale i poteri e obblighi del soggetto gestore e custode si estendono, in base al Codice della strada, anche alla manutenzione delle pertinenze - va comunque osservato che nella fattispecie il distacco di massi* ***non*** *ha potuto provenire dal bordo del sentiero, che non presenta parete rocciosa, così da realizzarsi il* ***nesso causale****, bensì* (il distacco è provenuto) *da una parte del territorio sensibilmente lontana dal sentiero stesso».*

Restano *necessariamente* ***fuori*** *dalla "****sfera di signoria del custode****" le condizioni dell'ambiente circostante (la montagna), le cui dimensioni e caratteristiche intrinseche sono tali da sottrarsi al governo dell'uomo.*

Al custode possono invero essere addossati esclusivamente i rischi che dallo stesso possano essere effettivamente controllati.

La Corte ha precisato che *“se alla SAT è attribuito il compito di controllo e manutenzione del sentiero (…), il potere/dovere di custodia affidato alla SAT si esplica sul sentiero e sulle relative attrezzature e pertinenze, non certo sull’intero ambiente montano circostante, che, come affatto notorio, nelle zone in alta quota può presentare i più disparati ed imprevedibili rischi, in particolar modo in caso di eventuali fenomeni franosi (anche di per sé modesti) o cadute accidentali di pietre e detriti da formazioni rocciose o da ghiaioni posti “a monte”.*

In definitiva, l'evento dannoso si è soltanto verificato sul sentiero alpino, ma non a causa del sentiero (ossia per le condizioni di esso, ad esempio in relazione ad un dissesto o cedimento del sedime o di strutture o cose al medesimo pertinenziali) bensì per effetto di rotolamento accidentale sul tracciato di alcuni massi/detriti presenti in creste rocciose ben distanti, e comunque al di fuori di ogni potere di controllo da parte della SAT, cui spetta il mantenimento in sicurezza del sentiero, ma non anche la manutenzione relativa all'asseto del multiforme ambiente circostante, costituito nella specie anche da pareti rocciose tipiche dell'area dolomitica".

Sentenza del **Tribunale di Teramo n. 556 del 15 aprile 2015** relativa al decesso di una turista mentre percorreva un sentiero che univa la grotta di Sant'Angelo a quella di San Michele (sentiero CAI n. 412) nella riserva naturale delle Gole del Salinello nel comune di Civitella del Tronto (Teramo), facente parte del Parco Nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga, a seguito della **caduta di un masso** da un sovrastante sentiero che porta all'eremo di Santa Maria di Scalena (sentiero non numerato), smosso incautamente da un altro escursionista.

Il Tribunale di Teramo ha identificato il **soggetto responsabile** nell'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, in quanto soggetto custode ai sensi dell'articolo 2051 del codice civile;

Peraltro già lo stesso statuto dell'Ente evidenzia il potere di gestione e dunque di custodia dell'ente sul territorio ricompreso nel Parco.

La sentenza sottolinea peraltro che “*dai rilievi del Corpo Forestale si evince la presenza di numerosi massi di varie dimensioni, semplicemente appoggiati per terra, privi di ancoraggio ed in precario equilibrio, pronti a rotolare a valle a seguito di una sollecitazione idonea al loro iniziale spostamento. Sulla parete da dove si è staccato il masso gli agenti hanno riscontrato la “presenza di massi in stato di incerta stabilità, che creano così uno stato di pericolosità del sentiero per possibilità di distacco”. L'esame del materiale fotografico conferma inoltre il giudizio di pericolosità del sentiero e dell'area in custodia dell'Ente Parco, pericolosità da cui ha tratto scaturigine l'evento dannoso*”.

Corte di Cassazione, Terza Sezione, ordinanza 19 gennaio 2018, n. 1257.

Nel corso di un'escursione nel Parco Paneveggio — Pale di San Martino, una persona (peraltro esperto alpinista) è morta **cadendo in un pozzo** situato a circa **70 metri di distanza dal sentiero** segnalato, mentre visitava dei reperti storici della Prima guerra mondiale che si trovavano nelle vicinanze ad esso.

La Cassazione ha affermato che per i parchi naturali l'oggettiva impossibilità della custodia **non può affermarsi** per i sentieri escursionistici segnati, in quanto destinati alla percorrenza da parte dei visitatori in condizioni di sicurezza, né per le zone immediatamente circostanti agli stessi che costituiscono la ragione di interesse della visita, almeno nei limiti in cui risulti sussistere uno stretto vincolo funzionale tra il percorso segnalato e le aree di interesse a questo circostanti.

La Corte ha precisato che *l'oggettiva* ***impossibilità della custodia non può affermarsi per i sentieri escursionistici segnati, in quanto destinati alla percorrenza da parte dei visitatori in condizioni di sicurezza, né per le zone immediatamente circostanti agli stessi che costituiscono la ragione di interesse*** *(turistico, naturale, storico o di altro tipo)* ***della visita****, almeno nei limiti in cui risulti sussistere uno stretto vincolo funzionale tra il percorso segnalato e le aree di interesse a questo circostanti.*

A seguito del rinvio del giudizio da parte della Cassazione alla **Corte di Appello di Trento**, questa si pronunciata il **9 maggio 2019** (sentenza n. 214, depositata il 16 settembre 2019) ritenendo che quanto accaduto all'escursionista deceduto "*non può essere paragonato ai pericoli della montagna che certamente espongono a rischi di caduta, ma il camino di areazione di una trincea o una ghiacciaia per la conservazione dei cibi, profonda sei metri, risalente alla Grande Guerra in una zona in cui si trovano resti bellici, attrazione per i visitatori, integrava una vera e propria insidia non assimilabile ai pericoli, di altro genere, che un escursionista esperto è avvezzo ad affrontare*".

La **responsabilità di un soggetto gestore** è chiaramente individuabile qualora riguardi una componente di una struttura gestita, come nel caso della sentenza del Tribunale di Bolzano – Sezione distaccata di Brunico del 28 aprile 2001, che ha ritenuto responsabile l'Associazione Turistica Val Casies per i danni riportati da un turista lungo il sentiero Talblickweg (la cui manutenzione era affidata alla suddetta Associazione), conseguenti al **cedimento** del sostegno di un **corrimano** della passerella di legno sul rio Casies che stava attraversando sul quale si era appoggiato per ammirare il panorama, con conseguente caduta nel sottostante rio. "

Posto che le evidenze istruttorie non consentono in alcun modo di ricondurre il cedimento del corrimano ad una anomala condotta dell'attore, talché deve concludersi che il comportamento colposo della parte convenuta (la quale ha omesso di assumere le misure di manutenzione tese a garantire la sicurezza della passerella), assorba interamente il nesso causale del sinistro".

Il **Tribunale di Bolzano**, Sezione distaccata di Bressanone, con la sentenza **26 febbraio 2005, n. 23** ha stabilito che l'associazione turistica locale che gestisce un sentiero e le vicine cascate dietro **vendita di biglietto** risponde a titolo di **responsabilità contrattuale** ex art. 1218 c.c. e a titolo di **responsabilità extracontrattuale** per danni da cosa in custodia ex art. 2051 c.c. ove, durante un'escursione un masso cada dall'alto colpendo una escursionista munita di biglietto.

Nello specifico, l'associazione turistica di Racines che gestisce un sentiero realizzato sull'orrido "Gilfenklamm" che conduce alle cascate di Stanghe, ha venduto un biglietto ad una turista che durante l'escursione sul sentiero è stata colpita da un sasso proveniente dall'alto. "*Il pagamento di un biglietto di ingresso è un compenso per un servizio reso consistente nella gestione dell'afflusso dei visitatori all'orrido e nella manutenzione del sentiero in modo da poter essere percorso in sicurezza".*

Il **Tribunale di Trento** (sentenza n. 1094 del 20 novembre 2015), nel giudicare sulla richiesta di una turista di risarcimento nei confronti del Comune di Cavalese per i danni patiti a seguito di una caduta in un bosco, al di fuori di un sentiero segnato, ha ricordato che "*è ormai principio consolidato in giurisprudenza che l'articolo 2051 c.c. trova applicazione anche nei confronti della P.A. per i beni demaniali soggetti ad un utilizzo ordinario, generale e diretto da parte dei cittadini, a meno che la stessa amministrazione su tale beni non possa concretamente esercitare, a causa della estensione territoriale di quest'ultimi e delle modalità di uso, diretto e generale da parte di terzi, un continuo ed efficace controllo, atto ad impedire l'insorgere di cause di pericolo per gli utenti.*

Ne consegue che il discrimine per l'applicabilità di tale norma nei confronti della Pubblica Amministrazione è la sussistenza di un concreto potere di controllo e di vigilanza sul bene medesimo.

Nell'ipotesi in esame, il Comune di Cavalese non era in grado di esercitare un effettivo potere di controllo e di vigilanza sul luogo del sinistro, in quanto l'incidente non è avvenuto lungo i sentieri turistici predisposti e curati dallo stesso Ente, ma all'interno di una area boschiva di notevole estensione territoriale, impervia, completamente priva di infrastrutture, sentieri e segnaletica e lontana dalla zona dai punti di richiamo turistico”.

Norme di salvaguardia

Articolo 4, comma 6, della legge n. 5 del 2017 istitutiva della **Rete escursionistica lombarda**:

*«Chiunque intraprende un percorso della REL lo fa sotto la **propria responsabilità**, usando la necessaria diligenza, rispettando la segnaletica, non danneggiando le strutture di pertinenza e l'ambiente circostante»*

Articolo 8, comma 2, della legge della Provincia di **Trento** n. 8 del 1993:

«L'esercizio dell'attività di controllo e manutenzione dei tracciati non escludono ***i rischi connessi alla frequentazione*** *dell'ambiente montano.»*

Articolo 4, comma 1, della legge n. 14 del 2013 istitutiva della Rete escursionistica dell'**Emilia Romagna**:

«La fruizione della REER può avvenire a piedi, in bicicletta, a cavallo e con mezzi non motorizzati e motorizzati e comporta da parte dei fruitori ***l'adozione di livelli di cautela consoni al transito*** *su sentieri, mulattiere e strade a fondo naturale»*.

Così come, per la pratica della ***mountain bike,*** la legge della **Valle d'Aosta** n. 1 del 2003, all'articolo 2-*bis*, precisa che:

«la percorrenza con la *mountain bike* di sentieri e strade non classificate come statali, regionali o comunali, avviene a completo rischio e pericolo degli utenti.»